



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Associazioni professionali: solo gli studi medici esenti IRAP

Autore: Lorenzo Mari | 14/04/2016

La Cassazione esclude dall'imposizione solo gli studi medici associati, mentre sarebbero passibili di imposizione ex lege tutte le altre associazioni professionali.

L'**attività in forma associata** di medici che operino in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, non comporterebbe di per sé stessa la presunzione di esistenza di un'attività di impresa autonoma e rilevante ai fini IRAP.

Questo il principio sancito dalla Cassazione nella sentenza depositata ieri **[1]** con la quale sono state affrontate anche altre questioni relative alle Società Semplici e alle Associazioni di Artisti e professionisti, e l'impiego di personale con mansioni esecutive.

Le associazioni professionali passibili di imposta ex lege

L'attività esercitata dagli **enti e dalle società**, nonché le associazioni professionali [2] e le **società semplici**, costituisce in ogni caso secondo la Corte un **presupposto d'imposta**. Si deve dunque escludere la necessità di accertamento rispetto all'effettiva autonomia dell'organizzazione, che per la Corte è dunque data per scontata.

Da questo principio (che in effetti va anche contro parte della giurisprudenza precedente), sono state escluse le **forme associative tra medici**, perché avrebbero tratti differenti dall'associazione tra professionisti e avrebbero *“modalità organizzative del lavoro e di condivisione funzionale delle strutture di più professionisti per sviluppare e migliorare le potenzialità assistenziali di ciascuno di essi”*.

A voler interpretare quanto affermato dalla Corte Suprema, insomma, il reddito professionale dei medici deriverebbe **solo dal lavoro del singolo**, essendo da considerarsi in quel caso l'associazione solo un modo per condividere le spese di gestione e favorire una sorta di *“marketing trasversale”* che qualsiasi struttura di *“cowork”* porta con sé [3].

La condivisione delle spese – si afferma ancora nella sentenza – negli studi medici associati sarebbe pari ad un importo molto basso (si condividono generalmente solo la **segreteria** e le **prestazioni infermieristiche**), di un'entità tale che non sarebbe sufficiente a determinare un presupposto impositivo in capo a tale struttura.

Esclusione IRAP studi medici: una contraddizione?

Occorre certamente sottolineare che la sentenza potrebbe portare in sé una **contraddizione in termini**.

Molti **studi associati di avvocati e commercialisti** hanno difatti in comune la **sola segreteria**, molte **associazioni professionali** non condividono neanche quella, verrebbe dunque meno anche in questi casi quel surplus di “**attività impersonale aggiuntiva**” che renderebbe tali strutture passibili di imposizione.

Ecco perché si ritiene fosse invece corretto l’approccio utilizzato dalla Corte in passato **[4]**, in base al quale la giurisprudenza aveva, invece, prevalentemente ritenuto che gli associati avrebbero potuto dimostrare che il valore della produzione è essenzialmente frutto del loro lavoro professionale mentre **l’organizzazione riveste un ruolo marginale.**

Note

[1] Cass. Sent. N 7291/2016 **[2]** TUIR art. 5, c. 3, lett.c) **[3]** Si veda quanto contenuto al riguardo nell’Ordinanza di rimessione 6330/2015 **[4]** Il TUIR, art. 5, c. 3, stabilisce l’equiparazione, ai fini dell’Irpef, delle associazioni tra artisti e professionisti alle società semplici. Esso è tuttavia richiamato ai fini dell’Irap soltanto nell’articolo 3, comma 1, lettera c), del Dlgs 446/1997, riguardante l’ambito soggettivo, e non nell’articolo 2, in cui si afferma l’applicazione "in ogni caso" dell’Irap alle "società".